Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".– Bilancio di previsione 2011. Rendiconto della gestione 2010.

I controlli sui bilanci e rendiconti degli enti locali previsti dall'art. 1 commi 166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 costituiscono strumenti di attuazione della legge n. 131 del 2003, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, senza discostarsi dal quadro di un controllo di carattere collaborativo, compatibile con l'autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata.

Il ruolo affidato a questi controlli nasce dalla necessità di porre strumenti per assicurare che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di stabilità e dalle altre norme di coordinamento finanziario vengano effettivamente messe in atto da parte degli enti di autonomia territoriale.

Le disposizioni per il coordinamento finanziario sono infatti espressamente motivate da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che la nozione di gravi irregolarità dovrebbe riguardare questioni strettamente finanziarie e contabili e di rilievo tale da mettere in forse l'equilibrio di bilancio e da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica.

Le misure adottate per coinvolgere gli enti nel raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica vengono poste al fine di assicurare il rispetto del quadro delle compatibilità generali poste dall'Unione europea e rappresentano misure per la tutela dell'unità economica della Repubblica e per il coordinamento della finanza pubblica. Per questo motivo, un rilievo particolare assume l'intervento di questi controlli che sono di supporto alla realizzazione di manovre fondate principalmente sulla riduzione della spesa attraverso la verifica del rispetto dei complessi adempimenti imposti. Tale verifica può essere efficacemente svolta solo attraverso controlli che agiscano all'interno del singolo ente. Attraverso un rapporto diretto con gli organi di controllo interno, finalizzato a svolgere accertamenti generalizzati in ordine al rispetto delle norme contabili poste a garanzia degli equilibri di bilancio è possibile raggiungere le finalità assegnate dalle norme.

Come in passato, le presenti linee guida costituiscono un aggiornamento delle precedenti e tengono conto delle novità normative introdotte e dei suggerimenti, soprattutto di semplificazione, proposti dalle Sezioni regionali di controllo e scaturiti dalla consolidata esperienza applicativa.

Nel 2011 le linee guida approvate dalla Corte dei conti presentano rilevanti novità ed altre ne preannunciano. In primo luogo per la prima volta sono state elaborate contemporaneamente per il bilancio di previsione 2011 ed il rendiconto 2010. Far coincidere il momento delle valutazioni sul preventivo 2011 e sul rendiconto 2010, può

portare vantaggi operativi e far emergere eventuali incongruenze. L'esame congiunto dei due documenti può, infatti, contribuire ad individuare con maggior precisione nessi e criticità della gestione di ciascun ente, avendo riferimento ad un ciclo di gestione compiuto ed alla programmazione di quello successivo, operando opportuni confronti.

Resta ferma la necessità di serrare i tempi per l'esame della relazione sul bilancio di previsione, in quanto è indispensabile individuare, proporre, discutere ed attuare, entro l'esercizio finanziario, i necessari correttivi alle previsioni.

Una possibile semplificazione, da rimettere al prossimo esercizio potrà aversi concentrando l'attività di revisione sul rendiconto, in modo da conseguire una notevole riduzione dei dati richiesti e delle risposte, non riportando nei questionari sul bilancio di previsione dati storici desumibili dalla rendicontazione

Nella stesura dei questionari si è tenuto conto di difficoltà applicative riscontrate al fine di eliminarle o ridurle. E' stato anche considerato l'obiettivo di semplificazione, eliminando richieste o non proponendone nuove, nonché quello della chiarezza, definendo con maggior cura gli aspetti di ciascun dato. Essenziale al riguardo si è dimostrato il contributo degli esperti di cui la Corte si avvale, per espressa previsione normativa.

Una esigenza di semplificazione è stata ricorrentemente rappresentata dalle Associazioni degli enti locali territoriali, diretta ad acquisire, direttamente da parte della Corte, dati contabili già trasmessi dagli enti a Ministeri in esecuzione di specifici obblighi di legge (dati sul patto di stabilità, sul personale, sui certificati di bilancio e di rendiconto).

Per operare in tal senso è necessario trovare soluzioni – e già si profilano – ai problemi concernenti la provenienza del dato, che per la Corte è quello verificato dal revisore ed incluso nella sua relazione; la configurazione del dato (con le specificazioni, aggiunte o depurazioni di volta in volta indicate) che gli conferisce significatività e trova espressione nello schema unitario di richiesta.

E' stata anche avvertita l'esigenza di redigere in prosieguo note metodologiche, concepite come documento di ausilio interpretativo per le Sezioni Regionali di controllo che agevolino la lettura e l'interpretazione, tendenzialmente uniforme, dei questionari.

Le note potranno in prospettiva produrre anche l'effetto di rendere più agevole la compilazione dei questionari, riducendo lo sforzo interpretativo.

Un maggior coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli enti nella fase preparatoria delle linee guida, sinora riservato all'esame degli schemi dei principali documenti predisposti potrebbe contribuire ad una condivisione più ampia dell'attività di verifica. Anche in vista del progressivo avvio del nuovo quadro normativo riguardante il federalismo fiscale l'osservazione e la verifica delle attività connesse all'attuazione delle linee guida, che segnali inconvenienti e proponga soluzioni, potrebbe risultare di ausilio, ferma rimanendo la qualità di controllore esterno e neutrale del mondo delle Autonomie

territoriali riconosciuta alla Corte dei conti dall'art. 100 della Costituzione e dalla legge applicativa 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia).

Un ulteriore strumento di supporto alla operatività del sistema di controllo è costituito dalla informatizzazione dei questionari degli Enti Locali (S.I.Qu.E.L.) che, sin dalla applicazione dei questionari ora approvati, sarà messo a disposizione delle Sezioni regionali di controllo e degli organi di revisione contabile.

Tale sistema informatico costituirà l'unico strumento a disposizione degli organi di revisione contabile degli enti locali per trasmettere alle Sezioni regionali di controllo i dati di bilancio.

Il sistema, una volta ricevuto il questionario, esegue una serie di controlli di congruenza sui dati inseriti che sono di supporto alle attività istruttorie delle Sezioni di controllo.

Le presenti linee guida sono costituite da distinti questionari per il bilancio di previsione 2011 e per il rendiconto 2010. I questionari, sia che riguardino il preventivo o il rendiconto, sono a loro volta distinti, come negli anni precedenti, con riferimento a tre categorie di destinatari: Province; Comuni con più di 5.000 abitanti; Comuni fino a 5.000 abitanti, non soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, per i quali il documento presenta forma semplificata.